COMUNE DI BAGOLINO

Provincia di Brescia

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA, CONDIVISO TRA I COMUNI DI BAGOLINO E SERLE, PER IL TRIENNIO.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, modificato dal DM 07 agosto 2023;

CONSIDERATE le deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Bagolino n. 16 del 30.04.2025 e del Comune di Serle n. 7 del 30.04.2025 e la conseguente convenzione stipulata in data 07/05/2025 con cui i due Enti hanno deciso di condividere la figura esterna di un nuovo OIV;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) condiviso tra i Comuni di Bagolino e Serle costituito in forma monocratica.

L'incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso da parte del Comune di Bagolino (Ente capofila della convenzione di riferimento), avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.
Il Comune di Bagolino consta al 31.12.2024 di 15 dipendenti e 3773 abitanti mentre il comune di Serle di 11 dipendenti con 3073 abitanti.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2
Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro **4.000,00 annui lordi** per entrambi gli Enti, che verrà corrisposto a consuntivo al termine di ciascuna annualità di competenza dell'incarico dal Comune di Bagolino. Il compenso è omnicomprensivo e al lordo di ogni altra voce, quali IVA, ritenute fiscali, spese di viaggio o di trasferta.
In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute.
Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell'incarico, il professionista si impegna concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all'annualità di competenza e a fornire dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l'amministrazione (incluso il rimborso spese) e al lordo di eventuali oneri previdenziali.
Si specifica sin da ora che la richiesta di presenza effettiva dell'OIV presso gli enti sarà di volta in volta espressamente demandata qualora ve ne sia la concreta necessità, non potendovi altrimenti sopperire con i moderni strumenti informatici e telematici.

Articolo 3
Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno sei mesi.
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nella fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di 1000 dipendenti; i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000, i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni sino a 50 dipendenti.

Articolo 4
Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6
Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii e secondo quanto più avanti riproposto. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al

successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura

L'istanza di candidatura deve essere inoltrata, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 30/05/2025,** esclusivamente per via telematica tramite il Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it).
Ogni altra comunicazione ai candidati concernente la selezione è effettuata attraverso il portale inPA.
Gli interessati dovranno accedere al Portale inPA autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilare il format di candidatura, previa registrazione al medesimo Portale.
All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve dichiarare – con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – l'assenza di situazioni di cui agli artt. 5 e 6 nonché di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 come modificato dal DM 7 agosto 2023.
In base a tale disposizione i limiti sono:

- ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro;
- gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.

Non saranno prese in considerazione e comportano pertanto l'esclusione:

- le domande presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente articolo e/o trasmesse in modalità differente da quella telematica;
- le domande incomplete e prive degli allegati richiesti con il presente Avviso qualora previsti. La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura.

Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".
Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.
Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.
Al fine dell'individuazione delle rosa dei candidati, qualificati e idonei, da sottoporre alla Giunta Comunale per la nomina dell'OIV, vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione:

- concreta esperienza professionale maturata come OIV (max. 40 punti);
- precedenti incarichi in enti pubblici con dimensioni e complessità analoghe al Comune di Bagolino (max. 20 punti);
- titoli di studio e formazione specifica in materia di performance, organizzazione e governance pubblica (max. 20 punti);
- pubblicazioni, docenze o attività formative in materie attinenti (max. 20 punti).

L'individuazione del candidato che costituirà l'OIV in composizione monocratica verrà effettuata dalla Giunta del Comune capofila di Bagolino attraverso apposita deliberazione successivamente comunicata all'Amministrazione del Comune di Serle.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'ancora vigente art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, l'Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente procedimento, come da informativa sotto specificata. Ciascun candidato dovrà dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento, Comune di Bagolino, informa gli aspiranti alla presente selezione che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Bagolino, con sede in via Parrocchia n. 34, Bagolino (BS), indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it nella persona del legale rappresentante;
- i dati di contatto del DPO sono rinvenuto nel seguente indirizzo email: rpd@cmvs.it
- la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
  - nell'art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione;
  - nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo, o di altri candidati allo scopo della comunicazione di eventuali ricorsi ai contro interessati; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento Comune di Bagolino.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Articolo 10
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è Monica Alberti, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Bagolino (BS).

Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito istituzionale dell'amministrazione e su InPA. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Bagolino, 14 maggio 2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Monica Alberti
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Documento firmato da:
ALBERTI MONICA
14.05.2025 08:26:48 UTC